

Contratto di affiliazione per datori di lavoro

No. di conteggio
(se a conoscenza)

1. Dichiarazione di affiliazione

Con il presente contratto il datore di lavoro trasferisce alla **Fondazione per la Previdenza del personale dei medici e dei veterinari PAT-BVG** l'attuazione della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La PAT-BVG è iscritta al registro della previdenza professionale sotto il numero BE 01.0059.

Costituiscono parte integrante del presente contratto di affiliazione i regolamenti e le disposizioni esecutive emanati dalla PAT-BVG. Il presupposto per l'entrata in vigore di questo contratto di adesione è la conferma di affiliazione definitiva da parte della PAT-BVG.

Il datore di lavoro conferma che i suoi collaboratori hanno dato il loro consenso ai sensi dell'art. 11 LPP.

2. Prestazioni assicurate e contributi

Le prestazioni assicurate e i contributi sono stabiliti in base al regolamento di previdenza e al piano previdenziale prescelto. Salvo autorizzazione della PAT-BVG, il passaggio a un diverso piano previdenziale o a una diversa ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e dipendente è consentito all'inizio di ciascun anno civile.

3. Scelta di diversi piani previdenziali - Costituzione di collettività ai sensi dell'art. 1c OPP 2

Se in base alla categoria di persone (collettività) vengono scelti diversi piani di previdenza, si devono osservare i principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale previsti dalle disposizioni di legge. L'appartenenza a una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica presso il datore di lavoro, l'età o il livello salariale. Il datore di lavoro si impegna in caso di più collettività di applicare i criteri scelti a tutti i lavoratori interessati. Per eventuali richieste di prestazioni, contestazioni delle autorità, ecc. derivanti dalla mancata osservanza dei principi suddetti risponde esclusivamente il datore di lavoro.

4. Modalità di versamento dei contributi

I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori vengono addebitati posticipatamente al datore di lavoro; qualora l'ammontare dei salari superi i CHF 200'000.-, i contributi vanno corrisposti mensilmente, altrimenti di norma con cadenza trimestrale. Il versamento dei contributi dev'essere effettuato entro 10 giorni dalla scadenza del relativo termine di pagamento mensile risp. trimestrale. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi sono dovuti una tassa d'ingiunzione e l'interesse di mora ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO). Per i contributi non pagati risp. per le lacune previdenziali createsi di conseguenza risponde esclusivamente il datore di lavoro.

5. Riserve contributi del datore di lavoro

I datori di lavoro possono costituire riserve contributi del datore di lavoro volontarie, iscritte e remunerate su un conto separato. Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione. Su richiesta scritta oppure in caso di ritardo nei pagamenti, vi si potrà attingere per il regolamento di crediti di contributi dovuti. L'ammontare massimo delle riserve contributi del datore di lavoro è stabilito in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

6. Risoluzione del contratto di affiliazione, termini di disdetta

Trascorso un intero anno assicurativo, il contratto di affiliazione può essere disdetto da entrambe le parti contraenti mediante comunicazione scritta per la fine dell'anno assicurativo, rispettando un termine di preavviso di 6 mesi. La disdetta da parte del datore di lavoro ha effetto giuridico se

- il datore di lavoro conferma che i suoi collaboratori hanno già dato in precedenza il loro consenso ai sensi dell'art. 11 LPP, e
- il nuovo istituto di previdenza conferma la presa in carico, nel rispetto dei diritti acquisiti, di tutte le persone assicurate, aventi diritto alla rendita o che prevedibilmente vi avranno diritto.

La PAT-BVG ha inoltre la facoltà di sciogliere il presente contratto di affiliazione con effetto immediato dopo il terzo sollecito di pagamento per importi non pagati. In questo caso la protezione previdenziale decade. Gli assicurati vengono informati dalla PAT-BVG.

Ove siano soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale, si procederà alla compensazione di eccedenze e disavanzi. I criteri sono stabiliti in un regolamento.

7. Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia

Se è stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, il diritto alle prestazioni di invalidità può essere differito fino all'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere, a condizione che:

- la persona assicurata riceva al posto del salario intero delle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia pari ad almeno l'80 per cento del salario di cui è privata, e
- l'assicurazione d'indennità giornaliera sia stata finanziata per almeno la metà dal datore di lavoro.

Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte – Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires
Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari

Attestazione:

- Le persone assicurate presso la PAT-BVG non dispongono di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia (passare al punto 8).
- Le persone assicurate presso la PAT-BVG dispongono di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia con almeno (numero di indennità giornaliere per caso):
 - 720 360 (passare al punto 8) altri: _____ indennità giornaliere per caso

Se viene scelto il termine di attesa di 720 giorni per le prestazioni di invalidità, il datore di lavoro attesta che

- l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia viene finanziata per almeno la metà dal datore di lavoro e
- l'indennità giornaliera per malattia ammonta per l'intera durata ad almeno l'80% del salario di cui si viene privati.

In caso di differimento della nascita del diritto alle prestazioni di invalidità a 720 giorni con premi di rischio ridotti in misura corrispondente, la PAT-BVG non risponde di eventuali diritti derivati prima della scadenza del termine di attesa. Se in un caso assicurativo dovesse risultare che l'inizio delle prestazioni non può essere coordinato con l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia e la PAT-BVG deve fornire prestazioni di invalidità già prima del 721° giorno, è il datore di lavoro a rispondere delle prestazioni aggiuntive. Tutti i pagamenti delle rendite alla persona assicurata prima del 721° giorno vengono addebitati al datore di lavoro. Fa eccezione l'esonero dal pagamento dei contributi. **Il datore di lavoro prende atto che deve rispondere di eventuali prestazioni aggiuntive e che queste gli saranno addebitate dalla PAT-BVG.**

8. Recapito

Nome e cognome del datore di lavoro

Indirizzo

N. d'identificazione imprese (IDI)

Responsabile

No. di telefono

E-mail

9. Indicazioni per l'affiliazione alla PAT-BVG

Decorrenza dell'affiliazione **Numero di persone assicurate**

Si prega di compilare un formulario d'iscrizione per ogni persona da assicurare.

Casi di prestazioni in corso di cui deve farsi carico la PAT-BVG:

Si prega di indicare tutte le persone che già percepiscono una prestazione. Dovranno essere indicate anche le persone inabili al lavoro o incapaci di guadagno soggette ad accertamento per stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni. I casi di prestazione verranno accettati soltanto previo trasferimento della riserva matematica in conformità ai principi attuariali della PAT-BVG.

<i>Cognome, nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Tipo di prestazione</i>	<i>Importo rendita annua</i>

Istituto di previdenza precedente:

Nome

Indirizzo

Referente

Cassa di compensazione: *medisuisse*

10. Scelta del piano previdenziale

		PK 1	PK 2
①	 criterio in caso di diverse categorie di persone (PK) (cfr. punto 3, p.es. quadri/collaboratori, impiegati a tempo pieno/parziale, livello salariale)		
②	 Combinazione/i dei piani secondo l'offerta (allegare assolutamente copia dell'offerta corrispondente) Osservazioni (p.es. "secondo proposta A", "secondo colloquio tel. con"):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③	 Libera combinazione del piano	PK 1	PK 2
Salario assicurato	L ¹ Importo di coordinamento LPP	<input type="checkbox"/> L ¹	<input type="checkbox"/> L ¹
	L ² Importo di coordinamento LPP, in % del grado di occupazione	<input type="checkbox"/> L ²	<input type="checkbox"/> L ²
	L ³ Importo di coordinamento 20% del reddito AVS	<input type="checkbox"/> L ³	<input type="checkbox"/> L ³
	L ⁴ Senza deduzione; ad essere assicurato è l'intero reddito AVS	<input type="checkbox"/> L ⁴	<input type="checkbox"/> L ⁴
L ^{5_fisso} Coord. + soglia ingresso = ½ deduzione di coordinam. LPP, senza tetto	<input type="checkbox"/> L ^{5_fisso}	<input type="checkbox"/> L ^{5_fisso}	
Soglia d'ingresso: L ¹ , L ³ , L ⁴ senza <i>oppure</i> secondo LPP	<input type="checkbox"/> senza <input type="checkbox"/> LPP	<input type="checkbox"/> senza <input type="checkbox"/> LPP	
L ² secondo LPP <i>oppure</i> in % del grado di occupazione	<input type="checkbox"/> LPP <input type="checkbox"/> in % del grado di occupazione	<input type="checkbox"/> LPP <input type="checkbox"/> in % del grado di occupazione	
L ⁵ per L ⁵ lasciare vuoto; soglia ingresso sempre ½ deduz. di coord.			
Tetto: senza (o max. la rendita AVS massima moltiplicata per 30) <i>oppure</i> ai sensi della LPP <i>oppure</i> della LAINF <i>oppure</i> secondo il Fondo di Garanzia LPP <i>oppure</i> 300% della rendita di vecchiaia massima (per L ⁵ lasciare vuoto poiché sempre senza tetto)	<input type="checkbox"/> senza <input type="checkbox"/> LPP <input type="checkbox"/> LAINF <input type="checkbox"/> Fondo di Garanzia LPP <input type="checkbox"/> 300% della rendita di vecchiaia mass.	<input type="checkbox"/> senza <input type="checkbox"/> LPP <input type="checkbox"/> LAINF <input type="checkbox"/> Fondo di Garanzia LPP <input type="checkbox"/> 300% della rendita di vecchiaia mass.	
Età	Contributi di risparmio ordinario (A): Risparmio aggiuntivo (ZS):		inizio (anni)
	Età	A ¹ A ² A ³ A ⁴ A ⁵ A ⁶ A ⁷ A ⁸ A ⁹ ZS ¹ ZS ²	<input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25
	18/20/25 – 34	7% 11% 16,5% 20% 21% 8% 9% 5% 6% 2% 4%	<input type="checkbox"/> A ¹ <input type="checkbox"/> A ²
	35 – 44	10% 12% 16,5% 20% 22% 11% 12% 7% 8% 2% 3%	<input type="checkbox"/> A ³ <input type="checkbox"/> A ⁴
	45 – 54	15% 15% 16,5% 20% 23% 16% 17% 10% 11% 2% 2%	<input type="checkbox"/> A ⁵ <input type="checkbox"/> A ⁶
	55 – 64/65	18% 18% 18,0% 20% 25% 19% 20% 12% 13% – –	<input type="checkbox"/> A ⁷ <input type="checkbox"/> A ⁸ <input type="checkbox"/> A ⁹
Rischio	R ¹ La rendita di invalidità corrisponde alla rendita minima LPP	<input type="checkbox"/> R ¹	<input type="checkbox"/> R ¹
	%R ² Rendita di invalidità di 30–70% del salario assicurato (scaglioni del 5%) (per salari a partire da 100'000 Fr. possibilità di rendite d'invalidità più basse)	<input type="checkbox"/> R ² %	<input type="checkbox"/> R ² %
	La rendita per coniuge o convivente ammonta al 60% della rendita d'invalidità, quella per figli d'invalidi e orfani al 20% e quella per orfani di entrambi i genitori al 30%.		
BbA Esonero dai contributi (termine d'attesa 6 mesi)			
Nessun capitale di decesso <i>oppure</i>	<input type="checkbox"/> senza	<input type="checkbox"/> senza	
TK ¹ TK in % del salario assicurato (a scelta 50%, 100%, 150%, 200%) <i>oppure</i>	<input type="checkbox"/> TK ¹ %	<input type="checkbox"/> TK ¹ %	
TK ² Pagamento dell'avere di vecchiaia come capitale di decesso	<input type="checkbox"/> TK ²	<input type="checkbox"/> TK ²	
LPP ^{minimo}	Minimo legale secondo la LPP (LPP_LPP L ¹ A ¹ R ¹ BbA ¹) si prega di osservare: i piani minimi LPP sono soggetti ai cambiamenti legislativi (p.e. tasso di conversione) <u>senza alcun termine di transizione</u> . Noi consigliamo una percentuale di risparmio più elevata (A ¹ +ZS ¹ , A ² <i>oppure</i> A ³) e/oppure un salario assicurato più elevato (L ² , L ³ <i>oppure</i> L ^{5_fisso}). Vogliate segnalare le divergenze rispetto al minimo LPP immettendo una crocetta nell'apposito blocco modulare. Grazie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④	 Finanziamento contributi – Partecipazione di lavoratori (massimale 50%)	PK 1	PK 2

11. Conferma, firme

È indispensabile il consenso degli assicurati o dei rappresentanti scelti dagli assicurati. Il contratto di affiliazione dev'essere pertanto firmato anche dagli assicurati o dai rappresentanti scelti dagli assicurati.

Con le firme confermate, di aver allegato un formulario d'iscrizione per tutte le persone da assicurare nonché elencato sotto il punto 9 tutte le persone inabili al lavoro o inabili al guadagno in data di affiliazione.

	Per il datore di lavoro:	Rappresentante della/e persona/e
	Cognome, nome	assicurata/e: Cognome, nome

Luogo e data	Firma	Firma
.....